

Titolo

Mezzi di prova – compito del giudicante – valutazione individuale dei singoli elementi – successiva valutazione globale – necessità – fattispecie

Descrizione

In tema di valutazione dei singoli elementi di prova, il giudicante non può limitarsi ad una valutazione “parcellizzata” degli stessi, né a una mera sommatoria, ma, una volta analizzati i singoli fatti e i diversi comportamenti, deve procedere ad un esame globale degli elementi certi, per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi (isolatamente considerato), possa, in una visione unitaria, consentire di attribuire valenza e significato alla condotta dell’agente (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha ritenuto immune da censure, sul punto, la decisione di primo grado, che, sulla base di una valutazione complessiva di una serie di condotte di gioco tenute dalla squadra soccombente, era giunta alla conclusione che essa aveva “giocato per perdere”).

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 51/CFA/2019-2020/B

Presidente

Torsello

Relatore

Fumo

Riferimenti normativi

art. 57, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0051/CFA DEL 17 febbraio 2020 nn. 85 - 86 - 87 - 88 Registro Reclami (Procura Federale Interregionale/BIANCHINI ALESSANDRO, ALIN VASILE BARNA, FILONI ANDREA, MONACHINO MATTEO, BISTI ANDREA, BROCCATELLI STEFANO, GRASSINI STEFANO